

Informativa per la clientela di studio

N. 35 del 07.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sanatoria liti pendenti al 2 aprile

*Il "Decreto Milleproroghe" ha **prorogato la possibilità di definizione delle liti fiscali pendenti**, in particolare sono aggiornate le seguenti scadenze: saranno sanabili le liti fiscali pendenti fino al 31 dicembre 2011 (vecchio termine: 1° maggio 2011); il versamento delle somme dovute per la sanatoria è previsto entro il 31 marzo 2012; termine che cadendo di sabato slitterà al 2 aprile 2012 (vecchio termine: 30 novembre 2011).*

Premessa

Con il "Decreto Milleproroghe" sono stati riaperti i termini per la definizione delle liti pendenti. In particolare, è stato modificato l'art. 39, comma 12, DL n. 98/2011, ai sensi del quale il contribuente che ha proposto "l'atto introduttivo del giudizio" può definire le liti fiscali pendenti alla data del **31.12.2011** (anziché quelle pendenti all'1.5.2011, come previsto originariamente):

- ✓ dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio/anche a seguito di rinvio);
- ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
- ✓ di valore non superiore a € 20.000.

A seguito della riapertura dei termini in esame, la definizione si perfeziona:

- ✓ in presenza di somme da versare, mediante l'integrale pagamento delle stesse e la presentazione dell'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2012 (2.4.2012 considerato che il 31.3 cade di sabato);

- ✓ in assenza di somme da versare, mediante la sola presentazione dell'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2012 (2.4.2012 considerato che il 31.3 cade di sabato).

Importo per definizione

Ai fini della definizione della lite pendente, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo della controversia è tenuto al pagamento di un importo forfettario.

Per le liti fiscali il cui valore **non supera 2 mila euro** queste si definiscono con il pagamento di un importo fisso pari a 150 euro.

Qualora il valore delle controversie **superi i 2 mila euro, ma non i 20 mila euro**, sono dovuti i seguenti importi:

- ▶ 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- ▶ 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- ▶ 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

In caso di soccombenza di ciascuna parte, saranno sempre applicabili sia la percentuale del 10% che quella del 50%.

Più precisamente, tali percentuali andranno applicate proporzionalmente sul valore della lite ovvero secondo le seguenti modalità:

- a) **il 10%** sulla parte del valore della lite per la quale l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità, ha statuito la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate;
- b) **il 50%** sulla parte del valore della lite per la quale l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità, ha statuito la soccombenza del contribuente.

Mentre non troverà mai applicazione la percentuale del 30% riguardante esclusivamente le liti pendenti ancora al primo grado di giudizio.

Valore della lite	Somme dovute per la definizione della lite fiscale pendente	
≤ 2.000 euro	150 euro	
> 2.000 euro	10% del valore della lite	in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione
	50% del valore della lite	in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione
	30% del valore della lite	in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

Versamento della somma

Come esposto precedente il versamento per la definizione delle liti fiscali pendenti va effettuato entro il **31.03.2012** (che slitta al 2 aprile).

In merito l’Agenzia nel Provvedimento 13.9.2011 ha precisato che “per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato [...] un separato versamento”.

Il versamento va effettuato con il mod. F24 “Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo **“8082”** istituito con la Risoluzione 5.8.2011, n. 82/E.

In merito, l’Agenzia rammenta che il suddetto modello di versamento va utilizzato qualunque sia il tributo oggetto della lite e che è esclusa la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/E/2011 ha confermato che l’omesso pagamento delle somme dovute per la definizione comporta “l’inefficacia della sanatoria”.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....